



REGOLAMENTO DEL PLUS 21
PER LA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL
COSTO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI
alla luce del DPCM n. 159/2013 e ss. mm. e ii.

Approvato dal Comune di Quartucciu
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 11.07.2016
(Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus21 del 26.05.2016)

INDICE

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI	4
ART. 1	OGGETTO	4
ART. 2	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI REGOLAMENTATI	4
ART. 3	DEFINIZIONI	4
ART. 4	DESTINATARI DEI SERVIZI	5
ART. 5	MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI E AI COSTI AGEVOLATI	5
ART. 6	PRESA IN CARICO. PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE	6
TITOLO II	APPLICAZIONE ISEE PER ACCESSO AI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PLUS 21	7
ART. 7	AMBITI DI APPLICAZIONE	7
ART. 8	TIPOLOGIE DI ISEE	7
ART. 9	AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	8
ART. 10	APPLICAZIONE OPERATIVA DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI	8
ART. 11	FORMULE MATEMATICHE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE	8
TITOLO III	REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI	10
PARTE I	AREA FAMIGLIA E MINORI	10
ART. 12	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI (COMUNITÀ ALLOGGIO MINORI, COMUNITÀ PRONTA ACCOGLIENZA, COMUNITÀ DI SOSTEGNO PER GESTANTI E/O MADRI CON BAMBINI, ECC.).	10
ART. 13	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (CSE) (ART. 18 DPGR 4/2008)	10
ART. 14	NIDO D'INFANZIA	11
ART. 15	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	11
ART. 16	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12
ART. 17	ASSISTENZA SPECIALISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	12
ART. 18	AFFIDAMENTO FAMILIARE	13
ART. 19	SPAZIO NEUTRO	13
PARTE II	AREA POVERTA' E DISAGIO ADULTI	15
ART. 20	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	15
PARTE III	AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA	17
ART. 21	SERVIZI RESIDENZIALI - STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI (COMUNITÀ INTEGRATE PER ANZIANI)	17
ART. 22	SERVIZI RESIDENZIALI - RSA (E ALTRE STRUTTURE DI TIPO SOCIO-SANITARIO)	18
ART. 23	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI - CENTRO DIURNO INTEGRATO	18
ART. 24	SERVIZI DOMICILIARI – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	19
ART. 25	SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE	21
ART. 26	ALTRI SERVIZI	21
ART. 27	TRATTAMENTO DATI	22
ART. 28	CONTROLLI	22
ART. 29	DISPOSIZIONI FINALI	22

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i principi, le modalità ed i criteri di erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali e sociosanitari dei Comuni appartenenti all'Ambito del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona dell'Area vasta di Cagliari (in seguito Plus21) del quale fanno parte i Comuni di Monastir, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Ussana, Provincia di Cagliari, ASL Cagliari – in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La regolamentazione distrettuale risponde all'esigenza primaria di fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento. Il presente Regolamento è volto a garantire pari diritti di accesso alle prestazioni alla popolazione che presenta il medesimo bisogno, e ciò compatibilmente con le risorse economiche a disposizione dell'ente, garantendo la sostenibilità finanziaria attraverso l'individuazione di priorità e criteri di accesso definiti prevalentemente in base al reddito.
3. I principi cui si ispira l'Ambito Plus21 sono quelli generali di legittimità, equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità sanciti già a livello costituzionale e sovranazionale. Nella realizzazione degli interventi sociali, l'Ente Locale si ispira inoltre al principio della sussidiarietà attuando un sistema di servizi alla persona capace di integrare i servizi pubblici con le attività del privato sociale, con le organizzazioni no-profit, con la società civile, con il volontariato e con la famiglia.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI REGOLAMENTATI

1. I Servizi e le prestazioni oggetto di applicazione del presente Regolamento sono quelli di cui alla Legge n. 328/2000 (art. 22) e alla L.R. 23/2005 che indicano espressamente gli interventi che costituiscono il Livello Essenziale delle prestazioni sociali, nonché le altre prestazioni sociali agevolate e quelle socio-sanitarie erogate nell'ambito PLUS21.
2. Qualora la Regione Autonoma della Sardegna emanasse ulteriori norme che disciplinino in termini differenti i Servizi qui regolamentati, esse, in quanto legittime, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di procedere successivamente ad una modifica testuale dei presenti contenuti regolamentari.
3. Il presente Regolamento trova applicazione con riferimento ai Servizi erogati da strutture/soggetti accreditati/autorizzati in base alla normativa regionale vigente, cui si fa integrale rinvio.
4. Per l'eventuale regolamentazione comunale di Servizi ulteriori e/o diversi da quelli qui disciplinati, il singolo Comune definirà la relativa compartecipazione degli utenti al costo nel rispetto dei principi, obiettivi e metodi qui indicati, per quanto compatibili.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni essenziali:
2. Utenza/utente: indica i destinatari delle prestazioni erogate ovvero la parte richiedente le medesime.
3. Ufficio competente/procedente: indica l'Ufficio comunale (in genere di Servizio Sociale) ovvero l'Ufficio di Piano, secondo che la procedura di riscontro all'istanza dell'Utenza sia gestita prevalentemente dal primo ovvero dal secondo e che il Servizio erogato abbia valenza comunale ovvero distrettuale/d'ambito.
4. Servizi domiciliari: si sostanziano in un insieme d'interventi resi al domicilio dell'utenza, finalizzati alla permanenza della medesima all'interno del proprio ambiente di vita ed erogati in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territorialmente competenti.
5. Servizi semiresidenziali: i Servizi semiresidenziali (ovvero a regime diurno), si sostanziano in un insieme d'interventi resi in una struttura che l'utente frequenta con cadenze temporali variabili. Detti Servizi

sono modulati sulle necessità del destinatario e, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territorialmente competenti.

6. SERVIZI residenziali: i Servizi residenziali costituiscono una soluzione di vita residenziale per l'utenza per la quale, anche temporaneamente, non sia possibile garantire la permanenza a domicilio e/o nel proprio nucleo familiare. Detti servizi sono modulati, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territorialmente competenti e/o in applicazione delle disposizioni dell'Autorità giudiziaria.
7. Altri Servizi: per altri Servizi si devono intendere tutti i Servizi/prestazioni non ricompresi nelle precedenti voci, anche sperimentali, resi comunque all'Utenza dai Servizi territoriali, siano essi con compartecipazione o meno ai costi.
8. Autorizzazione al funzionamento/Accreditamento: l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento sono il presupposto necessario per ottenere la remunerazione delle prestazioni da parte del sistema socio-assistenziale e sociosanitario. L'accreditamento di un'unità d'offerta si manifesta con un provvedimento, a seguito di apposita istanza e compatibilmente con la programmazione regionale. L'autorizzazione al funzionamento si concretizza con la definizione di apposita pratica SUAP e/o il provvedimento dell'ente locale competente. Il presente Regolamento e le agevolazioni qui individuate sono applicabili alle strutture autorizzate al funzionamento/accreditate ai sensi della normativa regionale (ed eventualmente nazionale) vigente.
9. Ufficio di Piano: l'Ufficio di Piano, attraverso le figure professionali che lo costituiscono (Direttore, Istruttore amministrativo, Istruttore contabile e altre eventuali figure professionali), svolge le funzioni amministrative-contabili relative alle attività del PLUS, organizza e gestisce i servizi in forma associata, cura i rapporti interistituzionali e il raccordo tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti con il PLUS.
10. Ente pubblico gestore: e' il titolare dei procedimenti amministrativi relativi all'affidamento dei servizi e/o alla loro gestione, a livello di Ambito o comunale;
11. Appaltatore: è l'operatore aggiudicatario dell'appalto, il quale assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'erogazione di un servizio verso un corrispettivo in danaro. In sede di erogazione delle prestazioni, l'Appaltatore si attiene alle modalità, ai tempi e alle condizioni indicate nel capitolato e nei Progetti Personalizzati di intervento;
12. Conferenza dei Servizi: costituita dall'insieme dei soggetti istituzionali aderenti al PLUS 21, approva la programmazione e detta gli indirizzi in materia di gestione associata.

ART. 4 - DESTINATARI DEI SERVIZI

1. Sono destinatari della rete d'offerta dei servizi del Plus 21, ai sensi della L.R. 23/2005 art. 4:
 - a) i cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti in uno dei comuni del Plus21;
 - b) i cittadini non comunitari residenti in uno dei comuni del Plus21, secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico in materia di immigrazione);
 - c) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e tutti coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale;
 - d) tutti coloro che si trovano sul territorio dell'ambito Plus 21 allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai servizi di appartenenza territoriale. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e la tutela delle condizioni di salute e di vita del minore;
 - e) i cittadini sardi emigrati e loro famiglie ai sensi della L.R. 7/1991;

ART. 5 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI E AI COSTI AGEVOLATI

1. L'avvio del procedimento per l'accesso al servizio avviene d'ufficio quando sussistono le condizioni di fatto e normative che lo prevedono.
2. In tutti gli altri casi l'istanza di accesso è inoltrata all'Ufficio competente dall'interessato, da un suo delegato ovvero dal rappresentante legale. Sono quindi da ritenersi irricevibili, salvo situazioni debitamente motivate o disciplinate da specifica normativa/regolamentazione, le istanze presentate "in nome e per conto" di altre persone maggiorenni, da parte di soggetti che non hanno la

rappresentanza legale dei medesimi e/o che sono sprovvisti di delega espressa da questi rilasciata, ancorché facenti parte del nucleo familiare. L'Ufficio procedente può sollecitare ovvero attivare il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno. È comunque fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della regolarizzazione dell'istanza.

3. L'Ufficio procedente, a fini istruttori, ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile alla gestione del procedimento amministrativo, nei limiti di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii e dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.
4. Nell'istanza, predisposta dall'Ufficio competente, sono raccolte le informazioni di ordine anagrafico e tutte quelle necessarie per l'istruttoria e l'eventuale erogazione di servizi e prestazioni.
5. Per quanto concerne i servizi il cui accesso presuppone valutazioni di competenza dell'ASL, l'Ufficio di Piano, se necessario, promuoverà il coordinamento dell'attività, in modo da consentire il coinvolgimento dei Comuni ed evitare aggravanti procedurali all'utenza.
6. Per quanto concerne i servizi di esclusiva competenza comunale, l'accesso agevolato a quelli qui disciplinati è subordinato al fatto che l'avvio della prestazione avvenga per il tramite dell'Ufficio competente, che deve esser coinvolto sin dall'iniziale richiesta.
7. All'Utenza che già risulta autonomamente fruitrice di un Servizio oggetto del presente regolamento, tramite accordi di natura privatistica, liberamente e privatamente assunti con il soggetto gestore, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva. Qualora, in seguito, fosse presentata una richiesta di contributo/agevolazione comunale a copertura parziale/totale della quota sociale della retta, l'Ufficio competente valuterà, d'intesa con i competenti Servizi specialistici nel caso in cui ciò sia necessario, oltre che con l'Utenza stessa o chi ne ha la rappresentanza legale, la possibilità di modulare diversamente la prestazione, in senso sia qualitativo sia quantitativo, procedendo contestualmente alla determinazione della quota a carico dell'Utenza, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 6 - PRESA IN CARICO. PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE

1. La presa in carico dell'Utenza fa seguito alla conclusione con esito positivo del procedimento istruttorio, a cui in ogni caso seguirà tempestiva informazione all'utenza.
2. L'ammissione alle prestazioni, ove ne ricorrano i presupposti, avviene di norma in base all'ordine di ricezione dell'istanza, salvo i procedimenti che prevedano un accesso previa pubblicazione di bando pubblico che ne definisca regole e criteri. L'accesso alle prestazioni, in caso di numero limitato degli interventi attivabili, può essere differito, ove previsto, con inserimento in liste di attesa dalle quali si attingerà dando priorità alle istanze in base ai criteri specifici per ciascun procedimento.
3. L'Ufficio procedente definisce un progetto sociale d'intervento modulato sulle specifiche esigenze dell'utenza e da questa condiviso.
4. La mancata adesione al progetto e ai suoi contenuti, comporta l'erogazione dei soli interventi urgenti e inderogabili e, sussistendone i presupposti, l'attivazione delle opportune/dovute azioni a tutela dell'Amministrazione.
5. Il progetto personalizzato è soggetto a rivalutazione periodica con possibilità di rimodulazione al fine di garantire l'adeguamento degli interventi alle effettive esigenze rilevate.
6. È compito dell'Ufficio procedente comunicare all'Utenza, prima dell'avvio della prestazione, le condizioni essenziali del servizio reso (modalità, eventuale quota di compartecipazione al costo, ecc.).

TITOLO II

APPLICAZIONE ISEE PER ACCESSO AI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PLUS 21

ART. 7 - AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento individua nell'I.S.E.E. del nucleo familiare il parametro di riferimento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e/o la loro quantificazione e la determinazione della compartecipazione al costo delle medesime. L' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica.
2. Il presente Regolamento recepisce le nuove modalità attuative e di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 159/2013 e ss.mm. e ii. e stabilisce le modalità di applicazione ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza dei Comuni afferenti al PLUS 21 e definite dalla L. R. 23/2005.

ART. 8 - TIPOLOGIE DI ISEE

1. Nel caso di alcune prestazioni la normativa ha previsto specifiche modalità di calcolo dell'ISEE, dettagliate agli articoli 6, 7, 8 e 9 del DPCM 159/2013 e ss. mm .e ii..
2. Le tipologie di ISEE di cui sopra sono relative a:
 - a) richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - ISEE Sociosanitario;
 - b) richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi - ISEE Minorenni;
 - c) richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario - ISEE Università
 - d) diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa - ISEE Corrente.
3. Dettaglio delle diverse tipologie:
 - a) ISEE Sociosanitario (art 6 DPCM 159/2013)
Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età l'ISEE è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 159/2013, mentre per quelle rivolte ai minori, l'ISEE è calcolato nelle modalità dell'art. 7 dello stesso decreto.
Per le sole prestazioni socio-sanitarie erogate in favore di maggiorenni, in ambiente residenziale a ciclo continuativo, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, salvo le esclusioni previste all'art. 6, comma 3, lett. b del DPCM 159/2013.
 - b) ISEE Minorenni (art. 7 del decreto 159/2013)
Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente. In tal caso l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità dell'allegato 2 del DPCM 159/2013.
 - c) ISEE Università (art. 8 del decreto 159/2013)
Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi dell'art 8 del DPCM 159/2013, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.
 - d) ISEE CORRENTE (art. 9 del decreto 159/2013)
In presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla data della richiesta della prestazione, quando si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa, come stabilito dall'art. 9 del decreto 159/2013.

In tal caso occorre presentare un modulo sostitutivo e l'ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione. Gli effetti dell'ISEE corrente decorrono in linea generale dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, salvo quanto diversamente previsto da regolamenti e disposizioni che disciplinano le singole prestazioni.

ART. 9 - AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n.47 del 27/03/2012);
2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e a corredo della documentazione utile all'avvio dei procedimenti;
3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino, il quale dovrà comunicare il numero di protocollo della DSU rilasciato dall'INPS. Gli stessi dati verranno controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito all'art. 28 del presente regolamento.

ART. 10 - APPLICAZIONE OPERATIVA DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI

1. I servizi e le prestazioni disciplinati dal presente regolamento prevedono un accesso gratuito o la compartecipazione al costo da parte dell'Utenza o la concessione di un'agevolazione tariffaria o la concessione di prestazioni economiche assistenziali sulla base della situazione economica rilevata con lo strumento dell'ISEE e secondo i parametri individuati nel presente regolamento per ciascun servizio/prestazione, secondo le soglie e le tariffe approvate dalla Conferenza dei Servizi (per le prestazioni erogate in forma associata) o da ciascun Comune d'ambito (per le prestazioni esclusivamente comunali) con propria deliberazione della Giunta Comunale.
2. In caso di necessità di procedere con interventi temporanei urgenti e inderogabili, ove la misura della contribuzione al costo del servizio risulti d'ostacolo alla realizzazione e condivisione con l'utente (e/o sua famiglia) del progetto individualizzato, quando la mancata attivazione dello stesso progetto possa comportare gravi rischi per la salute e la sicurezza dell'utente, la cui valutazione compete esclusivamente al Servizio sociale professionale, è data facoltà agli uffici procedenti, nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, di prevedere ipotesi di esenzione totale/parziale dalla quota di compartecipazione utente o di rimodulazione della stessa, con adozione di apposito atto.

ART. 11 - FORMULE MATEMATICHE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE

1. Per determinare la percentuale di contribuzione dell'Utenza al costo dei servizi è utilizzata in linea generale la c.d. progressione parabolica, strumento in grado di garantire che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda una specifica e singola quota di compartecipazione.
2. A parità di valore ISEE corrisponderà la stessa misura di contribuzione e/o di agevolazione per tutti i cittadini.

La metodologia della progressione parabolica, si concretizza nella seguente formula matematica, che vede l'aumento della compartecipazione in relazione alla crescita dell'ISEE:

$$\% \text{ a carico dell'Utenza} = a\text{ISEE}^2 + b\text{ISEE} + c$$

I parametri di riferimento MINIMO e MASSIMO vengo fissati di volta in volta in base alla specificità del servizio.

A titolo esemplificativo, fissando i seguenti parametri:

ISEE € 0,00	6%
ISEE sino a € 5.000,00	6%
ISEE da € 18.000,00	100%

si ottiene la seguente progressione:

Valore ISEE	% di contribuzione utenza
€ 0	6 %
€ 1.000,00	6 %
€ 6.061,60	8,7 %
€ 7.200,00	12,8 %

€ 8.215,00	17,3 %
€ 10.317,00	29,4 %
€ 12.780,00	48,5 %
€ 17.200,00	95,7 %
€ 18.000,00	100 %

3. Ferma restando l'applicazione della formula matematica sopra descritta, la Conferenza dei Servizi del PLUS (per i soli servizi gestiti in forma associata) e la Giunta Comunale (per i servizi comunali) annualmente stabiliscono:
- La percentuale minima di contribuzione;
 - La percentuale massima di contribuzione;
 - L'ISEE iniziale, al di sotto del quale la compartecipazione è limitata alla percentuale di contribuzione minima;
 - L'ISEE finale, al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza.
4. Per alcuni servizi o interventi (per es. gli interventi economici assistenziali, gli inserimenti in struttura per non autosufficienti) si applicheranno metodi di calcolo diversi da quello della progressione parabolica, che sono specificati al successivo Titolo III, nei singoli articoli che ne regolano il funzionamento.

TITOLO III REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI.

PARTE I - AREA FAMIGLIA E MINORI

ART. 12 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI (COMUNITÀ ALLOGGIO MINORI, COMUNITÀ PRONTA ACCOGLIENZA, COMUNITÀ DI SOSTEGNO PER GESTANTI E/O MADRI CON BAMBINI, ECC.).

Oggetto, finalità e destinatari

Il PLUS 21 promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia. Quando questa, nonostante siano stati predisposti gli opportuni interventi di sostegno, non è in grado di provvedere adeguatamente alla cura del minore, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali e semiresidenziali.

Le strutture, pubbliche o private, in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento, ai sensi della L.R. 23/2005 e del D.P.G.R. n. 4/2008, individuate dall'ufficio procedente, offrono l'accoglienza temporanea, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Possono svolgere funzioni di pronto intervento ed essere destinate a tipologie omogenee di utenza.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Per l'inserimento presso le strutture suindicate il Servizio si atterrà alle prescrizioni imposte nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ove presente, o a quanto stabilito nel progetto educativo predisposto dai servizi che hanno in carico i minori, in collaborazione con la famiglia.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori, sancito dal Codice Civile, al mantenimento del figlio, pertanto, sia nei casi di inserimenti in struttura disposti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale, il Comune assume l'onere del pagamento della retta, prevedendo la compartecipazione al costo da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata con riguardo alla situazione economica effettiva degli stessi, secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013.

Per le prestazioni e i servizi destinati al minore affidato alla struttura (servizi diversi dall'inserimento stesso), egli costituirà nucleo familiare autonomo.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base degli artt. 3 e 7 del DPCM 159/2013 (prestazioni agevolate a favore di minorenni), ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11 del presente regolamento. In considerazione della elevata onerosità dell'intervento, la compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE € 0,00	0%
ISEE sino a € 5000,00	0%
ISEE oltre € 80.000,00	100%

ART. 13 - CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (CSE) (ART. 18 DPGR 4/2008)

Oggetto, finalità e destinatari

Il Servizio (*a carattere socio-assistenziale o sociosanitario*) è rivolto a specifici gruppi di persone (es. minori, anziani, persone con disabilità o con disturbo mentale con esiti stabilizzati) con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze personali e sociali.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'ammissione al servizio è valutata da ciascun comune o dal PLUS, con riguardo alla valenza comunale o distrettuale del servizio, ed è disposta o negata con provvedimento motivato dell'Ufficio procedente.

Nei casi di inserimento in servizi sociosanitari, l'accesso può essere gestito autonomamente dall'utente o con la collaborazione del servizio sociale.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La contribuzione a carico dell'Utenza è rapportata al costo orario sostenuto dall'Ufficio procedente.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 3 (e/o art. 7 se la prestazione è in favore di minorenni) del DPCM 159/2013, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del presente regolamento. In considerazione della elevata onerosità dell'intervento, la compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE € 0,00	0%
ISEE sino a € 5000,00	0%
ISEE oltre € 80.000,00	100%

ART. 14 - NIDO D'INFANZIA

Oggetto, finalità e destinatari

Il Nido d'Infanzia è un servizio socio-educativo diurno, che promuove lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei minori ed è assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato e garantendo anche servizio di mensa e riposo. Si prevedono modalità di funzionamento diversificate in relazione alla capacità ricettiva e ai tempi di apertura, con orario di permanenza del bambino concordato con la famiglia ma di norma non superiore alle 10 ore giornaliere.

Il servizio è destinato a minori di età compresa tra i tre e i trentasei mesi. In base al principio della continuità educativa, hanno priorità gli utenti frequentanti l'annualità precedente, fatti salvi gli inserimenti disposti dal Servizio Sociale.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Per l'accesso al servizio è necessario utilizzare il modulo/istanza predisposto dagli Uffici comunali o da altro soggetto individuato dall'Ente. La definizione puntuale delle regole disciplinanti modalità e criteri d'accesso è rimandata al Regolamento comunale specifico, cui si fa integrale rinvio.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La tariffa per la fruizione del servizio è determinata ed aggiornata, con cadenza annuale, da ogni singola Amministrazione comunale ed è comunicata all'Utenza al momento della presentazione dell'istanza.

Ferma restando l'acquisizione della certificazione ISEE del nucleo familiare sulla base del DPCM 159/2013, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del presente regolamento.

Per l'utenza non residente nel territorio del Comune che gestisce il servizio, ciascun Ente stabilisce le regole per la determinazione della contribuzione a carico della stessa.

ART. 15 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

Oggetto, finalità e destinatari

Il Servizio Educativo Territoriale (di seguito SET) costituisce un complesso di interventi in favore del minore e della sua famiglia in situazione di temporanea difficoltà, volti a tutelare il suo diritto ad essere educato nel

proprio ambiente familiare e sociale, recuperando e rinforzando le risorse presenti nel nucleo familiare e nel contesto territoriale.

Ai sensi delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n.55/68 del 29/12/2000 e ss.mm.ii, gli obiettivi del servizio sono:

- a) valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con l'appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità;
- b) sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
- c) costruire una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno (quartiere, parrocchia, scuola ed altri servizi);
- d) promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia.

Il SET si articola attraverso prestazioni professionali del Pedagogista, dell'Educatore professionale e dello Psicologo e può connotarsi come strumento di prevenzione, di recupero, oppure di sostegno, con metodologia, luoghi e tempi di intervento diversi.

Nella individuazione dei destinatari dell'intervento si dovrà assicurare prioritaria attenzione alle seguenti situazioni:

- a) minori appartenenti a famiglie che hanno difficoltà ed esercitare il proprio ruolo educativo;
- b) minori interessati da un decreto della Magistratura Minorile;
- c) minori in istituto o in comunità interessati a processi di reinserimento familiare, o che comunque vivono fuori dalla famiglia di origine (affidi e adozioni).

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Il Servizio Sociale comunale, titolare del caso, attiva il servizio su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale e procede, in collaborazione con l'Equipe multidisciplinare del SET alla predisposizione di un piano d'intervento individualizzato e/o per i gruppi.

L'attività si svolge prevalentemente in ambito domiciliare e, laddove previsto nel progetto educativo, anche in altri contesti quali la scuola o i servizi del territorio, all'interno del gruppo dei pari o di strutture ospitanti il minore in affidamento.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La contribuzione a carico dell'Utenza è rapportata al costo orario sostenuto dall'Ufficio precedente.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 3 (e/o art. 7 se la prestazione è in favore di minorenni) del DPCM 159/2013, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del presente regolamento. In considerazione della elevata onerosità dell'intervento, la compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE € 0,00	0%
ISEE sino a € 10.000,00	0%
ISEE oltre € 80.000,00	100%

ART. 16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Oggetto, finalità e destinatari

Il servizio di assistenza domiciliare (SAD), di norma erogato in favore di persone anziane e/o con disabilità, può essere in alcuni casi destinato a famiglie con minori, che si trovino in situazioni temporanee di particolare difficoltà o disagio, secondo la valutazione del Servizio sociale comunale.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio e partecipazione dell'utenza al costo del servizio

Vedi art. 25 - Area della Non autosufficienza - del presente regolamento

ART. 17 - ASSISTENZA SPECIALISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Oggetto, finalità e destinatari

Il servizio è teso ad assicurare la piena integrazione scolastica e il diritto allo studio agli alunni e studenti con disabilità di cui all'art. 3 della L. 104/1992, che frequentano le scuole dell'obbligo nei comuni dell'ambito, e si realizza attraverso interventi relativi a:

- a) assistenza specialistica (educativa e/o per la comunicazione) in aula;
- b) trasporto scolastico;
- c) altri supporti e ausili didattici.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Tali interventi sono predisposti in collaborazione con le Direzioni Scolastiche primarie e secondarie di 1° grado, tenendo conto del fabbisogno rilevato nell'ambito dei GLH/nei PEI e su istanza del genitore del minore, trasmessa dalle stesse Direzioni Scolastiche.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Tali interventi sono gratuiti in quanto ricadenti nell'ambito dei servizi di cui all'art. 8 della L. 104/1992.

ART. 18 - AFFIDAMENTO FAMILIARE

Oggetto, finalità e destinatari

L'affidamento familiare, ai sensi dell'art.2 della L.184/1983 e ss.mm.ii, è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo a garantire il suo adeguato sviluppo psico-fisico ed alla sua famiglia in difficoltà. Si concretizza nell'inserimento temporaneo del minore presso un nucleo familiare diverso da quello originario, che può essere costituito da una coppia o da una persona singola.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'affidamento può essere consensuale, disposto attraverso l'adozione di un provvedimento del Responsabile del Servizio Sociale competente, soggetto a ratifica da parte del Giudice Tutelare, con il consenso formalizzato degli esercenti la responsabilità genitoriale, oppure giudiziale, disposto con Decreto del Tribunale per i Minorenni.

A sostegno delle famiglie affidatarie (non legate da vincoli di parentela al minore) è disposto un contributo economico rapportato alla durata effettiva del periodo di affidamento, per le spese necessarie al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei minori, a prescindere dalla loro condizione economica. Il contributo è finalizzato inoltre alla copertura delle spese connesse alla stipula di assicurazione RCT in favore del minore. Per il calcolo del contributo, in assenza di una regolamentazione specifica regionale, ci si rifà al DPGR n. 145/1990, individuando il minimo vitale (di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del DPGR 145/90), nella soglia massima di ISEE prevista annualmente dalla RAS per l'accesso al programma "Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio".

Nel caso di affidamento a parenti entro il 4° grado si potrà prevedere nel progetto d'affido l'erogazione di un contributo economico, solo nel caso si rilevi un effettivo bisogno economico.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Il nucleo familiare d'origine è chiamato a contribuire alla spesa derivante dall'intervento di affidamento familiare, in base alle sue effettive capacità economiche e sulla base di una valutazione del Servizio Sociale professionale, nella misura e con le modalità che saranno definite nel progetto d'affido.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 3 (e/o art. 7 se la prestazione è in favore di minorenni) del DPCM 159/2013, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del presente regolamento. La compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE € 0,00

0%

ISEE sino a € 10.000,00	0%
ISEE oltre € 80.000,00	100%

ART. 19 - SPAZIO NEUTRO

Oggetto, finalità e destinatari

“Spazio Neutro” è un servizio dedicato ai bambini che affrontano gravi difficoltà in ambito familiare (separazioni conflittuali, perdita della responsabilità genitoriale, genitori indagati per reati contro i figli) che osserva i principi enunciati nell'articolo 9 della “Convenzione dei diritti dell'infanzia”. La finalità principale è di sostenere il mantenimento del rapporto tra il bambino e i suoi genitori nei casi di separazione e divorzio conflittuali, affidamento e altre vicende di grave e profonda crisi familiare.

I destinatari di detto Servizio sono:

- I genitori che sono stati dichiarati limitati, sospesi, decaduti dal Tribunale per i Minori per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale;
- I coniugi o le coppie di fatto in grave conflitto per il quale il Tribunale Ordinario Civile ha provveduto a limitare la responsabilità genitoriale;
- I genitori indagati di gravi reati commessi nei confronti dei figli.

Il Servizio si pone gli obiettivi di:

- Ristabilire la relazione tra il figlio e il genitore;
- Stimolare i genitori a ritrovare la capacità di accogliere emotivamente il figlio;
- Favorire la costruzione del senso di responsabilità genitoriale e quando possibile sostenere l'organizzazione autonoma degli incontri.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'accesso al Servizio Spazio Neutro può avvenire:

- con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario Civile;
- spontaneamente quando si hanno difficoltà di relazione e si desidera riparare il rapporto con il proprio figlio. In questo caso è necessario contattare gli operatori dei Servizi Sociali per una presa in carico globale e per una valutazione circa l'opportunità dell'intervento.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La contribuzione a carico dell'Utenza è rapportata al costo orario sostenuto dall'Ufficio procedente.

Ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11 del presente regolamento. La compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE € 0,00	0%
ISEE sino a € 5.000,00	0%
ISEE oltre € 40.000,00	100%

PARTE II - AREA POVERTA' E DISAGIO ADULTI

ART. 20 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Oggetto, finalità e destinatari

Gli interventi di sostegno economico, nei limiti di disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Comunale, sono finalizzati a sostenere l'Utenza (persone e/o nuclei familiari) nel fronteggiare particolari situazioni di disagio economico e si inseriscono in un quadro di intervento globale a favore della stessa, con l'obiettivo di prevenire il rischio di esclusione o di emarginazione sociale. Gli interventi di sostegno economico consistono in un'erogazione di denaro o voucher per l'acquisto di beni e servizi definiti nel progetto personalizzato di aiuto.

I destinatari degli interventi sono i cittadini in stato di bisogno economico di cui alla L.R. 23/2005, residenti in uno dei comuni del PLUS 21, con priorità per quelli privi di rete familiare e impossibilitati a svolgere attività lavorativa.

Gli interventi economici si articolano in:

- a) Contributi ordinari
- b) Contributi straordinari

La domanda di contributo ordinario o straordinario è esaminata dal Servizio Sociale comunale e la sua concessione è subordinata alla elaborazione di un progetto personalizzato/individualizzato di intervento e relativo contratto sociale (che possono essere integrati in un unico documento), che definiscano obiettivi e impegni reciproci.

CONTRIBUTI ORDINARI

Modalità di accesso

Il contributo ordinario è erogato di regola per un periodo non superiore ai 6 mesi (prorogabile fino a 12 mesi in caso di effettiva necessità e adesione al progetto concordato) ed è finalizzato al contrasto della povertà e a garantire le esigenze primarie legate al mantenimento dell'utente e del suo nucleo familiare, privi di sufficienti risorse economiche.

L'accesso agli interventi di sostegno economico ordinario è limitato ai nuclei familiari con ISEE non superiore alla soglia stabilita annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'accesso ordinario al "Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio". Tale limite resta in vigore fino all'approvazione del Programma regionale per l'annualità successiva.

Attribuzione dei punteggi

Il Settore Politiche Sociali attribuisce alle istanze pervenute i punteggi indicati nei successivi punti A) e B).

PUNTO A)

In relazione alla composizione del nucleo familiare, sono attribuiti i seguenti punteggi:

Situazione familiare

Persone che vivono sole	Punti 3
Nucleo familiare di n. 2 componenti	Punti 4
Nucleo familiare composto da n. 3 componenti	Punti 5

Nucleo familiare composto da n. 4 componenti	Punti 6
Nucleo familiare composto da oltre n. 4 componenti	Punti 7
Presenza di figli minori di età fino a 3 anni	Punti 8 per ogni figlio
Presenza di figli minori di età prescolare superiore ai 3 anni	Punti 6 per ogni figlio
Nucleo familiare con figli studenti frequentanti le scuole dell'obbligo e le scuole medie superiori, fino al compimento del 20° anno di età o con figli universitari fino al compimento del 26° anno di età	Punti 8 per ogni figlio

Verranno inoltre riconosciuti ulteriori punteggi per le seguenti situazioni:

Nucleo familiare che sostiene spese per locazione dell'abitazione e/o mutuo per la prima casa	Punti 6
---	---------

I suddetti punteggi sono cumulabili.

PUNTO B)

In relazione alla situazione reddituale, sono attribuiti i seguenti punteggi.

Situazione reddituale

ISEE da € 0 ad € 1.000,00	Punti 18
ISEE da € 1.001,00 ad € 2.000,00	Punti 16
ISEE da € 2.001,00 ad € 3.000,00	Punti 14
ISEE da € 3.001,00 ad € 4.000,00	Punti 12
ISEE oltre i € 4.001,00 e fino ai limiti stabiliti dalla RAS	Punti 10

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nei punti A) e B).

Determinazione dei contributi economici continuativi

I contributi economici continuativi sono concessi nelle seguenti misure massime :

Punteggio ottenuto	Misura del contributo
Oltre punti 40	€ 350,00 mensili
Da punti 34 a punti 39	€ 300,00 mensili
Da punti 33 a punti 28	€ 250,00 mensili
Da punti 27 a punti 22	€ 200,00 mensili
Sino a punti 21	€ 150,00 mensili

La misura effettiva del contributo economico mensile sarà determinata, nel rispetto dei limiti di cui sopra, sulla base della valutazione professionale del Servizio Sociale competente e in coerenza con gli obiettivi del progetto personalizzato predisposto in condivisione con l'utente.

La Conferenza dei Servizi può aggiornare annualmente gli scaglioni di ISEE gli importi di contributo massimo erogabile.

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Il contributo straordinario è una misura di sostegno finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, quali, per esempio:

- abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo;
- spese eccezionali per gravi eventi morbosi non coperte dal Sistema Sanitario;
- necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, acqua) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti fragili (anziani, persone con disabilità, minori);
- spese eccezionali per calamità naturali.

Modalità di accesso

Per l'accesso ai contributi economici straordinari, vista la natura eccezionale degli stessi, si prevede un limite di ISEE del nucleo familiare pari ad € 7.500,00, previa valutazione tecnico – professionale dell'Assistente Sociale.

Determinazione dei contributi economici straordinari

La Conferenza dei Servizi può definire annualmente anche il valore massimo del contributo straordinario, che non deve comunque superare l'importo di €. 1.500,00.

PARTE III - AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA

ART. 21 – SERVIZI RESIDENZIALI - STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI (COMUNITÀ INTEGRATE PER ANZIANI)

Oggetto, finalità e destinatari

L'inserimento in struttura residenziale è destinato a cittadini totalmente o parzialmente non autosufficienti con un livello di compromissione funzionale tale da non consentire il soddisfacimento delle loro necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario con il supporto del nucleo familiare o dei servizi domiciliari.

L'Amministrazione comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta. Tale intervento si configura come prestazione agevolata di natura socio-sanitaria di ospitalità alberghiera, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f del DPCM 159/2013 e non può essere diretto alla copertura delle spese per il trasferimento dell'utente dal domicilio alla struttura e viceversa, o tra strutture ospitanti.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'erogazione dell'intervento economico è disposta solo nei confronti di chi ha richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura (ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 328/2000) e solo se l'inserimento è stato disposto con il coinvolgimento dell'Ufficio competente (solitamente il Servizio Sociale territoriale), ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 7 del presente regolamento. Il limite massimo dell'intervento economico integrativo, che viene versato direttamente all'utente o al suo rappresentante legale o terza persona all'uopo delegata (o familiare di riferimento), è costituito dall'ammontare della retta al netto dell'importo della contribuzione minima. Per l'attivazione del servizio e la definizione dei reciproci impegni il Comune e l'utente (o suo referente) stipulano un apposito accordo.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La misura dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata con riguardo alla situazione economica effettiva dell'utente, secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013, ed alla compartecipazione complessivamente sostenibile.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo), ai fini del calcolo della quota di contribuzione si individuano i seguenti parametri:

FASCE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
€ 0,00 – 4.000,00	20 %
€ 4.001,00 – 6.000,00	28 %
€ 6.001,00 – 8.000,00	36 %
€ 8.001,00 – 10.000,00	44 %
€ 10.001,00 – 12.000,00	52 %
€ 12.001,00 – 14.000,00	60 %
€ 14.001,00 – 16.000,00	68 %
€ 16.001,00 – 18.000,00	76 %
€ 18.001,00 – 20.000,00	84 %

€ 20.001,00 – 22.000,00	92 %
OLTRE € 22.000,00	100 %

Nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile (o procedimento analogo), l'utente o suo rappresentante legale dovrà procedere, documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente/Servizio sociale, entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio del procedimento.

ART. 22 – SERVIZI RESIDENZIALI - RSA (E ALTRE STRUTTURE DI TIPO SOCIO-SANITARIO)

Oggetto, finalità e destinatari

Il Servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) costituisce un'unità di offerta sociosanitaria e residenziale specifica per la disabilità grave, che fornisce ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale e di inserimento sociale in favore di persone anziane o di adulti non autosufficienti, affetti da malattie croniche o da patologie invalidanti, non assistibili a domicilio e per i quali non sia necessario il ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione globale.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'istanza per l'inserimento in RSA è presentata al Punto Unico di Accesso territorialmente competente da parte dell'interessato o dei suoi familiari, dal medico di base, dall'unità ospedaliera o altra struttura in cui la persona è ricoverata o dal servizio sociale comunale. L'inserimento può essere disposto a seguito dell'esame della situazione sociale e sanitaria da parte dell'Unità di valutazione territoriale (UVT), che si avvale di apposite scale di valutazione multidimensionale. L'UVT individua per ogni utente un profilo assistenziale complessivo che deriva dalla composizione dei singoli livelli di assistenza sanitaria e sociale.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

In considerazione della particolare natura delle prestazioni rese, la tariffa giornaliera si compone di una quota sanitaria e di una quota sociale, definite dalla normativa regionale. La quota sanitaria è finanziata dal Fondo Sanitario Regionale e versata direttamente alla struttura, per la quota sociale è prevista la compartecipazione a carico dell'utente e/o del Comune (definizione della DGR 25.6/2006).

L'Amministrazione comunale garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale. Il limite massimo dell'intervento economico integrativo è costituito dall'ammontare della quota sociale.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo), ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio si individuano i seguenti parametri:

FASCE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
€ 0,00 – 4.000,00	20 %
€ 4.001,00 – 6.000,00	28 %
€ 6.001,00 – 8.000,00	36 %
€ 8.001,00 – 10.000,00	44 %
€ 10.001,00 – 12.000,00	52 %
€ 12.001,00 – 14.000,00	60 %
€ 14.001,00 – 16.000,00	68 %
€ 16.001,00 – 18.000,00	76 %
€ 18.001,00 – 20.000,00	84 %
€ 20.001,00 – 22.000,00	92 %
OLTRE € 22.000,00	100 %

Nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile (o procedimento analogo), l'utente o suo rappresentante legale dovrà procedere, documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente/Servizio sociale, entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio del procedimento.

ART. 23 – SERVIZI SEMIRESIDENZIALI - CENTRO DIURNO INTEGRATO

Oggetto, finalità e destinatari

Il Centro diurno integrato (CDI) svolge la propria attività tutti i giorni (festivi esclusi), per almeno 8 ore al giorno, in favore di persone non autosufficienti, offrendo assistenza di base, prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, terapeutico-riabilitative), attività ricreative e di socializzazione, assistenza educativa, somministrazione dei pasti.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

La procedura per l'inserimento in CDI è analoga a quella prevista all'art. 23 del presente regolamento per le RSA. (La DGR 25.6/2006 stabilisce che è l'UVT a definire il profilo assistenziale dell'utente).

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

L'Amministrazione comunale può erogare un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale. Il limite massimo dell'intervento economico integrativo è costituito dall'ammontare della quota sociale.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, commi 1 e 2, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria), ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio si individuano i seguenti parametri:

FASCE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
€ 0,00 – 4.000,00	20 %
€ 4.001,00 – 6.000,00	28 %
€ 6.001,00 – 8.000,00	36 %
€ 8.001,00 – 10.000,00	44 %
€ 10.001,00 – 12.000,00	52 %
€ 12.001,00 – 14.000,00	60 %
€ 14.001,00 – 16.000,00	68 %
€ 16.001,00 – 18.000,00	76 %
€ 18.001,00 – 20.000,00	84 %
€ 20.001,00 – 22.000,00	92 %
OLTRE € 22.000,00	100 %

ART. 24 – SERVIZI DOMICILIARI – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Oggetto, finalità e destinatari

Il Servizio di assistenza domiciliare (SAD) è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o con disabilità, in condizioni di temporanea o permanente limitazione dell'autonomia, nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita nonché quella della famiglia di appartenenza attraverso prestazioni a carattere preventivo e/o riparatorio, anche finalizzati ad evitare il rischio di ricoveri impropri in strutture sanitarie o sociosanitarie.

Il SAD si compone di prestazioni di natura socio-assistenziale ed è erogato tramite figure professionali qualificate. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza. Il SAD assicura prestazioni di assistenza relative alla cura della persona, alla preparazione e somministrazione dei pasti, alla corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche, al corretto utilizzo di ausili per favorire l'autonomia della persona. Può offrire prestazioni relative al governo dell'alloggio e alla gestione delle attività domestiche, ma anche interventi igienico-sanitari di base e attività di sostegno alla socializzazione e alla vita di relazione.

Le prestazioni offerte dal SAD si integrano, secondo quanto previsto nel progetto individualizzato, con quelle offerte dal Volontariato, dall'Assistenza Domiciliare Sanitaria (Assistenza domiciliare programmata e Cure domiciliari – ADI) e con gli interventi di cui alla L. 162/98.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Il SAD è organizzato in forma associata nell'ambito PLUS e la sua organizzazione e gestione amministrativa sono affidate all'Ente Gestore individuato dalla Conferenza dei Servizi (comune capofila o altro soggetto giuridico a tal fine costituito), al fine di assicurare una risposta al bisogno dei cittadini in modo omogeneo e uniforme in tutto il territorio del Distretto.

L'istanza per l'accesso alle prestazioni del SAD associato viene presentata dall'utente o dal suo legale rappresentante al Servizio sociale del comune di residenza, il quale verifica il bisogno assistenziale e predispose il progetto individualizzato di assistenza. Tale progetto viene trasmesso all'Ente appaltatore, che procederà all'attivazione nei tempi stabiliti dal contratto d'appalto.

L'istanza dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, relativa all'ISEE aggiornato e ad essa dovrà essere allegata la eventuale certificazione sanitaria attestante la condizione di bisogno. Qualora tale documentazione non fosse immediatamente disponibile, l'Utente o suo legale rappresentante si impegnerà per iscritto a presentarla nel più breve tempo possibile. Nelle more della presentazione di tale documentazione il servizio potrà comunque essere attivato, secondo la valutazione del Servizio Sociale, previo impegno dell'utente o suo rappresentante al pagamento della quota di contribuzione determinata a seguito dell'acquisizione dell'ISEE, con effetto dal primo giorno di erogazione della prestazione.

Nel caso in cui le richieste siano superiori all'effettiva disponibilità in capo a ciascun comune, è predisposta apposita lista d'attesa secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, salvo i casi urgenti in cui il Servizio Sociale ritenga necessario attivare d'ufficio il servizio, prescindendo dalla lista. A parità di condizioni di non autosufficienza e di bisogno assistenziale la priorità è data all'Utente con capacità economica inferiore, in quanto più difficilmente potrà accedere a servizi alternativi a quello pubblico.

Limitatamente agli interventi attivati nell'ambito del Progetto Home Care Premium (HCP) finanziato dall'INPS, le prestazioni di assistenza domiciliare potranno essere erogate anche attraverso l'utilizzo del voucher, che consiste in un contributo economico non in denaro ma sotto forma di TITOLO di ACQUISTO destinato a acquistare le prestazioni di carattere socio-assistenziale erogate da operatori qualificati e accreditati. I criteri di erogazione dei voucher saranno disciplinati in apposito atto. I servizi erogati con il progetto HCP non prevedono la contribuzione da parte dei beneficiari.

Il Servizio può essere sospeso temporaneamente, previa presentazione di istanza motivata che ne specifichi il periodo. Almeno 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione l'Utente o suo legale rappresentante, dovrà comunicare se si intende riprendere il servizio o rinunciare definitivamente. I ricoveri temporanei (indipendentemente dalla durata) non comportano dimissione dal servizio. Le assenze per soggiorni climatici o trasferimenti presso familiari o diversi domicili non comportano la dimissione se l'assenza non supera i 30 giorni. Il Servizio è riattivato, previa comunicazione anticipata del rientro dell'Utente, entro 5 giorni dal ritorno al domicilio. Per assenze superiori ai 30 giorni si procederà alle dimissioni e all'eventuale successiva nuova valutazione per la presa in carico.

Il Servizio può essere ridotto o cessare nei seguenti casi:

- a) richiesta dell'Utente o suo rappresentante legale;
- b) decesso o ricovero prolungato in struttura residenziale;
- c) perdita dei requisiti di ammissione;
- d) comportamenti inadeguati e/o gravemente scorretti, reiterati, nei confronti del personale addetto all'assistenza (es. molestie, aggressioni verbali e/o fisiche, minacce);
- e) assenza dal domicilio, senza preavviso, per più di 3 volte nell'orario in cui deve essere effettuata la prestazione;
- f) assenza dell'Utente per più di 30 giorni, con esclusione dei ricoveri ospedalieri;
- g) avvio della procedura esecutiva per il recupero degli insoluti e/o per il recupero di quanto non versato a seguito di dichiarazioni non veritiere della situazione economica (salvo deroga motivata disposta del Servizio Sociale)
- h) non adesione al progetto da parte dell'utente o suo familiare convivente;

- i) trasferimento del domicilio presso Comuni diversi da quelli dell'Ambito distrettuale di appartenenza.

Partecipazione dell'Utenza al costo del Servizio

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria) se il servizio è rivolto ad adulti non autosufficienti o sulla base degli artt. 3 e 7 dello stesso DPCM se il servizio è rivolto a minori, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del presente regolamento. La compartecipazione da parte degli utenti è definita secondo i seguenti parametri:

ISEE € 0,00	6%
ISEE sino a € 5.000,00	6%
ISEE oltre € 18.000,00	100%

L'importo della contribuzione dovuta per ciascuna ora di assistenza dovrà essere comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio.

L'Utente già beneficiario del servizio dovrà presentare l'ISEE aggiornato entro il 1 aprile di ciascun anno e l'applicazione della tariffa così ridefinita decorrerà dal 1 luglio. Il difetto di presentazione della documentazione ISEE comporterà l'applicazione della tariffa massima prevista e/o l'interruzione del servizio.

Nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile (o procedimento analogo), l'utente o suo rappresentante legale dovrà procedere, documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente/Servizio sociale, entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio del procedimento.

I pagamenti di quanto dovuto a titolo di compartecipazione dovranno avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell'importo, tramite apposito bollettino postale. Il mancato rispetto dei termini di pagamento e l'inottemperanza alla successiva diffida e messa in mora, determinano l'obbligo per l'Ufficio procedente dell'avvio della procedura esecutiva per il recupero di quanto dovuto. Analoga procedura sarà attivata nel caso di accertamento della non veridicità della situazione economica dichiarata.

ART. 25 - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Oggetto, finalità e destinatari

Fra gli interventi socio-assistenziali previsti in sostituzione del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultano impraticabili, vi sono gli affidamenti di cittadini anziani e disabili presso famiglie e singoli. Gli interventi di affidamento di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti che non possono essere adeguatamente assistite e tutelate nell'ambito della famiglia di appartenenza, hanno la finalità di mantenere il soggetto in un contesto familiare ed evitare il più possibile il ricorso all'istituzionalizzazione.

Anche questi interventi, al pari dell'affidamento di minori, hanno carattere di temporaneità e possono essere attuati solo col consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Gli interventi di affidamento familiare si distinguono in:

- Diurni, che non comportano la convivenza: l'affidato trascorre presso gli affidatari parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana in base al progetto predisposto dal servizio sociale.
- Residenziali, che comportano la convivenza per tutto il periodo indicato nel progetto, con possibilità di rientri presso i familiari.

Gli affidatari dovranno essere scelti e valutati fra famiglie e/o singoli che abbiano conoscenza delle problematiche dell'anziano e della disabilità, che si rendano disponibili all'accoglienza e che diano buone garanzie di essere in grado di assistere ed ospitare persone anziane o disabili.

Il progetto di affidamento stabilirà le modalità di attuazione dello stesso.

ART. 26 – ALTRI SERVIZI

REGOLAMENTO DEL PLUS 21

PER LA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI

Le Amministrazioni hanno la discrezionalità, in base alle proprie disponibilità in bilancio, di attivare altri servizi rivolti alla cittadinanza.

A titolo esemplificativo, tra questi servizi sono inclusi i seguenti:

- Spiaggia Day;
- Soggiorno Anziani;
- Colonia diurna.

La definizione dei **destinatari**, le modalità di **accesso** e di **fruizione** di tali servizi sono regolamentate da ciascun Comune con proprio apposito atto

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Il costo del Servizio si intende a carico del Servizio Sociale Comunale (nei limiti di disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Comunale) con una quota a carico della famiglia.

Ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica secondo la formula e i criteri di cui all'art. 11 del presente regolamento.

I parametri per l'applicazione di tale formula verranno stabiliti di volta in volta da ciascuna Amministrazione.

ART. 27 - TRATTAMENTO DATI

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali. Ai fini del controllo formale, l'Ufficio procedente può effettuare l'interconnessione ed i collegamenti con gli archivi delle Amministrazioni collegate.
2. Ciascuna Amministrazione può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima.

ART. 28 - CONTROLLI

Ogni Ufficio procedente esegue i controlli per ogni tipologia di prestazione concessa o erogata sulla base dell'ISEE, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento, una volta in vigore, sarà soggetto a revisione automatica in caso di modifica dei testi normativi di riferimento o di approvazione di nuove normative nazionali e/o regionali, nonché a seguito dell'approvazione, da parte della Conferenza dei Servizi del Plus 21, di Regolamenti, Protocolli, Accordi sovrazonali o similari, atti ad unificare le modalità di accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di tutti i cittadini dell'ambito distrettuale Plus 21.